



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 14 del 29/03/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2018**

Il giorno 29 Marzo 2018 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PULA PAOLA	X		FUZZI FLAVIO		X
LACCHINI MIRCO	X		PANFIGLIO ELIANA		X
COCCHI DANIELE	X		MOLINARO ANGELO		X
FERLINI ANNALISA		X	BORDONI TIZIANO	X	
MARINELLI CLAUDIO	X				
BRIGNANI RITA	X				
ALBERICI MATTEO		X			
GUERRINI ELENA	X				
RICCI MACCARINI ELISA	X				

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PULA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Scrutatori sono nominati i Consiglieri: LACCHINI MIRCO - GUERRINI ELENA - BORDONI TIZIANO.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

ALBERICI MATTEO - PANFIGLIO ELIANA - MOLINARO ANGELO - FUZZI FLAVIO

Presenti: 9

Assenti: 4

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO COMUNALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

## OGGETTO

### APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2018

Illustra l'argomento la dott.ssa Zammarchi, Responsabile del Servizio Entrate dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione e discussione che viene trascritta ed allegata alla presente deliberazione

Richiamati i seguenti atti del Comune di Conselice:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 / 2020"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 / 2020 - Parte contabile";

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...."*;

Visto che l'art. 1, c. 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) pur disponendo il divieto di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, prevede la sola deroga per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermata anche per l'anno 2018, ad opera dell'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Richiamati, in particolare, i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 03/04/2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 37 del 31/07/2014, con delibera di C.C. n. 32 del 28/05/2015 e con delibera di C.C. n. 16 del 26/04/2016

e con delibera di C.C. n.22 del 30/3/2017;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:

- al comma 651, ai sensi del quale “... *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ...*”;
- al comma 653 ai sensi del quale “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”, (comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);
- al comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ...*”;
- al comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- al comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- al comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il DPR n. 158/1999 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

Visto il Piano Economico Finanziario 2018 approvato con delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 11 del 19 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011 con il quale è stato approvato per il Comune il Piano Finanziario 2018, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione di rifiuti urbani;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio u.s., tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il

valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Conselice ammonta ad € 228,96;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

Considerato che il PEF approvato da Atersir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 1.733.362,81 al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 tali da coprire integralmente, con l'entrata TARI, i costi sostenuti di € 1.615.256,88, e precisamente:

Totale PEF (netto quota terremoto) compresa IVA 10%	€	1.567.962,22
quota terremoto (fuori campo IVA)	€	5.005,80
CARC stimato compresa IVA 22%	€	42.288,86
<b>TOTALE (servizio + CARC)</b>	<b>€</b>	<b>1.615.256,88</b>
importo inesigibili (2,00%)	€	32.305,14
Scontistica utenze domestiche	€	29.932,59
Scontistica utenze non domestiche	€	55.108,00
Fondo sociale	€	5.559,00
contributo MIUR	-€	4.798,80
<b>TOTALE variazioni al PEF</b>	<b>€</b>	<b>118.105,93</b>
<b>TOTALE GENERALE - Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</b>	<b>€</b>	<b>1.733.362,81</b>

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe TARI 2018 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 61,35% per le utenze domestiche e pari al 38,65% per le utenze non domestiche e vista l'elaborazione di Hera S.p.A. – attuale Gestore del Servizio Rifiuti – effettuata sulla scorta della banca dati TARI 2017;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2017, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA, fatto salvo per quelle categorie per le quali in vigore del previgente prelievo erano stati utilizzati coefficienti con valori inferiori o superiori rispettivamente ai valori minimi e massimi individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, usufruendo anche della possibilità, introdotta al comma 652 della Legge

147/2013 con l'art. 2 – comma 1 lettera e-bis – del D.L. n. 16, del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208), di adottare, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- il tributo provinciale sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come confermato dalla nota dell'ANCI Emilia-Romagna prot. 634 del 7/12/2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con cui è stato operato il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con cui è stato procrastinato dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Dirigente Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità contabile;

Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267

Visto lo Statuto del Comune

Con la seguente votazione:

Presenti n. 9 – Votanti n. 8 – Astenuti n. 1 (Bordoni)  
voti favorevoli n. 8 resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. di definire il costo complessivo per la determinazione delle tariffe TARI 2018, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

Totale PEF (netto quota terremoto) compresa IVA 10%	€	1.567.962,22
quota terremoto (fuori campo IVA)	€	5.005,80
CARC stimato compresa IVA 22%	€	42.288,86
<b>TOTALE (servizio + CARC)</b>	<b>€</b>	<b>1.615.256,88</b>
importo inesigibili (2,00%)	€	32.305,14
Scontistica utenze domestiche	€	29.932,59
Scontistica utenze non domestiche	€	55.108,00
Fondo sociale	€	5.559,00
<b>contributo MIUR</b>	<b>-€</b>	<b>4.798,80</b>
<b>TOTALE variazioni al PEF</b>	<b>€</b>	<b>118.105,93</b>
<b>TOTALE GENERALE - Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</b>	<b>€</b>	<b>1.733.362,81</b>

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della TARI 2018 di cui all'Allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, compresi i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati ai fini della loro determinazione;
3. di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
4. di contabilizzare l'entrata derivante dalla TARI prevista in € 1.733.362,81 (€ 1.615.256,88 + 118.105,93) al Titolo 1 – tipologia 101 – cat. 60 – cap. 0005CE(Tasse) articolo 1204 (Tassa smaltimento rifiuti) CDR016 CDG086 del Bilancio di Previsione 2018 / 2020, annualità 2018;
5. di contabilizzare l'entrata derivante dal trasferimento dello Stato conto "tassazione scuole" di € 4.798,80 al Titolo 2 – tipologia 101 – cat. 1 – cap. 0015CE (Contributi e trasferimenti dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) CDR042 CDG182 del Bilancio di Previsione 2018 / 2020, annualità 2018;
6. di contabilizzare la posta in entrata ed in uscita relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente stimata in € 80.762,84 rispettivamente al Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" Cap. 0095CE Art. 6501 CDR014 CDG015 Acc. 76/1/2018 e al Titolo 7 "Spese per conto terzi e partite di giro" Cap. 9995CE Art. 0995 CDR014 CDG015 Imp. 363/1/2018 del Bilancio di Previsione 2018 / 2020, annualità 2018;

7. di dare atto che stante la composizione del Piano Economico Finanziario dove sono computati € 32.305,14 di inesigibili recuperati nella tariffa, e tenuto conto del trend degli incassi sulla gestione 2017, nonché dell'attività di recupero evasione avviata e della relativa previsione in termini di accertamento e incasso, si rinviene la necessità di iscrivere in bilancio il "fondo crediti di dubbia esigibilità" (di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 267/2000 coordinato con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 118/2011) per l'importo di € 170.000,00 al Cap 8998CE/8998 CDR016 CDG 086;
8. di recepire gli effetti contabili derivanti dal presente atto sul bilancio di previsione 2018 / 2020, annualità 2018 - Parte Spesa – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 3320CE Art. 3030 CDR022 CDG086 (Servizio gestione rifiuti urbani) e Cap. 3320CE Art. 3040 CDR016 CDG086 (CARC)
9. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Dichiarare il presente atto, con la seguente separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000:  
presenti n. 9 - votanti n. 8 - astenuti n. 1 (Bordoni) - voti favorevoli n. 8.

IL PRESIDENTE

PULA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

---

## UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/anno
1	0,80	0,95	0,599	86,256
2	0,94	1,68	0,703	152,536
3	1,05	2,05	0,786	186,131
4	1,14	2,39	0,853	217,001
5	1,23	3,01	0,920	273,295
6 o più	1,30	3,44	0,973	312,337

## UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria		kc	kd	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1-1A	musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,57	3,90	0,669	1,202
1-1B	associazioni	0,44	2,96	0,517	0,912
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,74	0,505	1,153
3-3norm.0 (da 0 a 2000 mq)	autorimesse, magazzini	0,60	5,85	0,705	1,803
3-3norm.1 (oltre 2000 mq)	autorimesse, magazzini	0,48	3,51	0,565	1,082
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,36	0,892	1,960
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,752	1,609
6-6.0 (da 0 a 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	0,51	4,38	0,599	1,350
6-6.1 (oltre 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	0,39	3,27	0,454	1,008
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,24	1,926	4,081
8	Alberghi senza ristorante	1,18	8,39	1,386	2,586
9	Case di cura e riposo	1,00	8,91	1,174	2,746
10	Ospedale	1,29	10,10	1,515	3,113
11-11A	uffici, agenzie	1,52	12,10	1,784	3,730
11-11B	studi professionali	1,23	11,48	1,449	3,539
12	Banche ed istituti di credito	0,92	7,55	1,074	2,326
13-13A	abbigliamento, calzature	1,12	10,41	1,315	3,209
13-13B	librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli	1,36	11,06	1,596	3,409
13-13C	distributori automatici, gioiellerie	0,87	10,41	1,022	3,209
14-14A	edicole, tabaccai, plurilicenze	1,80	11,84	2,114	3,650
14-14B	farmacie	2,28	15,20	2,673	4,685
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,05	7,02	1,233	2,164
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,20	14,86	2,583	4,581
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	9,74	1,280	3,002
18-18A	falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	1,13	7,92	1,327	2,441
19-19A	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	8,15	1,280	2,512
20-20norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività industriali	1,09	5,97	1,280	1,840
20-20norm.1 (da 2001 a 8000 mq)	attività industriali	0,97	3,73	1,137	1,150
20-20norm.2 (da 8001 a 15000 mq)	attività industriali	0,80	3,20	0,938	0,986
20-20norm.3 (oltre 15000 mq)	attività industriali	0,66	2,26	0,773	0,697
21-21norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività artigianali	1,09	6,80	1,280	2,096
21-21norm.1 (oltre 2000 mq)	attività artigianali	0,97	3,71	1,137	1,144
22-22.0 (da 0 a 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	5,71	45,86	6,707	14,136
22-22.1 (oltre 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	4,44	41,00	5,212	12,638
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,00	42,80	5,872	13,193
24-24.0 (da 0 a 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	3,96	44,05	4,650	13,578
24-24.1 (oltre 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	3,96	23,95	4,650	7,383
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	21,95	3,241	6,766
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,85	3,065	6,735
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	4,00	53,30	4,694	16,430
28	Ipermercati di generi misti	3,49	26,00	4,096	8,014
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,03	31,46	5,904	9,697
30	Discoteche, night club, sale giochi	1,91	13,48	2,243	4,155